

## TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086)

(GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Vigente al: 20-8-2013

### Art. 23

Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica  
da diporto e del turismo nautico

***((01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».)***

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a ***((quarantadue giorni))***,» e le parole «sempreche' di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ***((le lettere a) e b) sono abrogate)*** e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».